# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)**

## RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 1952

***(71ª in sede deliberante)***

Presidenza del Presidente PERSICO

### INDICE


**Disegni di legge:**

(Discussione e approvazione)

« Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » **(N. 2464)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 756
VARRIALE, *relatore* . . . . . 756

« Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della " disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amminstrativa " approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » **(N. 2216)**:

PRESIDENTE . . . . . 758
RIZZO Giambattista, *relatore* . . . . . 758, 759
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 759

**Proposte di legge:**

(Discussione e reiezione)

« Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » **(N. 2414)** (*D'iniziativa dei deputati Anfossi e Natali Lorenzo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 756
ZELIOLI, *relatore* . . . . . 757
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 757

(Seguito della discussione e rinvio)

« Ferie agli avvocati e procuratori » **(N. 1789)** (*D'iniziativa del senatore Bisori*):

PRESIDENTE . . . . . 760, 763
BO, *relatore* . . . . . 760
MASTINO . . . . . 761
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 761
GONZALES . . . . . 761, 764
DE PIETRO . . . . . 761
ADINOLFI . . . . . 762, 764, 765
RIZZO Giambattista . . . . . 762, 765
SPALLINO . . . . . 763
BISORI . . . . . 763
GRAMEGNA . . . . . 765


---

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Varriale e Zelioli.

È presente, a termini dell'articolo 16 del Regolamento, il senatore Bisori.

Interviene altresì il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 2464)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie », già approvato dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia dal 1° luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli senatori, nell'auspicata previsione di ribassi nel costo di registri, stampati ed oggetti di cancelleria, fu limitata al 30 giugno 1950 l'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, (articolo 19) concernente i proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie con i quali si provvede alle ingenti spese di ufficio e di copiatura degli atti a mezzo di amanuensi. Verificatosi, invece, notevole o persistente aumento dei relativi prezzi, si rese necessario richiamare in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, il predetto decreto legislativo per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1952.

Permanendo tale aumento nei costi ed accresciutosi il lavoro dei tribunali e delle preture per speciali attribuzioni conferite ai magistrati dalle nuove leggi in materia di contratti agrari, di locazioni ecc., l'onere delle spese per il funzionamento di tali uffici è in notevole incremento. Si impone, pertanto, mantenere in vigore almeno fino al 31 dicembre 1952 il detto decreto legislativo, evitando all'erario l'ingente onere che diversamente dovrebbe sostenere. Il progetto di legge in esame, d'iniziativa governativa, è inteso appunto a tale finalità. Accolto dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati, merita di essere approvato anche dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Discussione e reiezione della proposta di legge: « Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (N. 2414)** (*D'iniziativa dei deputati Repossi e Natali Lorenzo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

*Articolo unico.*

L'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è modificato come segue:

« Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili, per i notai invalidi di guerra sarà computato come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano conseguito la nomina a notaio.

« La disposizione del comma precedente si applica sia nei concorsi tra notai in esercizio per l'assegnazione di piazze resesi vacanti, sia nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili ai notai di nuova nomina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zelioli.

ZELIOLI, *relatore*. La proposta di legge, così come come è stata formulata e approvata dalla 2ª Commissione della Camera dei deputati, non raggiunge l'effetto voluto dai proponenti e comunque si ravvisa inoperante. I proponenti, evidentemente, intendevano rendere utile la norma di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che dispone circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra per la categoria dei notai.

Senonchè detta norma non potrebbe essere in qualunque modo efficace per i notai invalidi di guerra, in quanto il conferimento dei posti notarili è regolato dalla legge 6 agosto 1926, n. 1365. Infatti per l'articolo 2 di tale legge il conferimento delle nomine avviene in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria formata a seguito dell'esame sostenuto dagli aspiranti.

Non è il caso quindi di parlare di assegnazione di posti notarili per i notai di nuova nomina in quanto essi vengono assegnati dietro concorso per esami, concorso che, per il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è regolato dalle disposizioni particolari anche agli effetti della graduatoria. Infatti, per l'articolo 26 del suddetto regio decreto sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali il punteggio minimo di 210 punti su 300, secondo una graduatoria, che evidentemente tien conto anche dei titoli dipendenti dal servizio militare, dalla invalidità di guerra, delle ferite in combattimento delle ricompense al valore militare, ecc. in quanto tali documentazioni sono richieste a corredo della domanda di concorso.

Si potrà invece parlare di benefici conseguiti dalla invalidità di guerra per i notai che aspirino a trasferimenti in sedi vacanti. Ma anche qui soccorre il disposto della succitata legge 6 agosto 1926, n. 1365, la quale all'articolo 4 prevede il criterio da adottarsi nei trasferimenti dei notai a posti notarili vacanti: « per la scelta si terrà conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale e morale e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina, della anzianità di esercizio di concorso per la prima nomina, dell'iniziativa di esercizio effettivo, poi della attitudine ed operosità dimostrate, dell'estimazione pubblica goduta, del servizio militare prestato durante la guerra e ricompense conseguite », ecc. A mio avviso l'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che si vuole con la proposta di legge in esame modificare, è di per sè inefficiente in quanto, dopo la legge fondamentale per il conferimento dei posti notarili, non ha ragione di essere. È una incongruenza che è dovere rilevare, affinchè la proposta di legge sottoposta al nostro esame, per quanto animata da un retto intendimento di chiarificazione, non si risolva nella ripetizione delle precedenti inesattezze. Perchè i notai invalidi di guerra possano essere utilmente tutelati è necessaria una formulazione *ex novo*, la quale in una legge speciale che si aggiunga alle altre sul notariato abbia a stabilire un certo numero di posti notarili da assegnare, nel conferimento delle nomine, agli invalidi di guerra, nonchè titoli preferenziali dipendenti dal servizio militare prestato dai notai che concorrono per trasferimento.

Per le suddette considerazioni, al fine di evitare altre confusioni nella complessa materia, si propone di non approvare la proposta di legge pervenuta dall'altra Camera. Solo subordinatamente e allo scopo di non danneggiare notai benemeriti della causa nazionale si prospetta l'opportunità di approvare l'articolo unico della proposta di legge così modificato:

« L'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375 è sostituito come segue: Nei concorsi per trasferimento a posti notarili, per i notai invalidi di guerra sarà computato come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se, all'epoca del servizio militare non avevano conseguito la nomina di notaio ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Con la proposta di legge in esame si vuole computare, nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili per i notai invalidi di guerra, come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano conseguito la nomina a notaio. Inoltre, detto beneficio, si vuol concedere anche ai notai già in esercizio, i quali aspirino all'assegnazione di altra sede messa a concorso, come a notai di nuova nomina i quali concorrano per la prima assegnazione del posto.

Ora, così facendo, si verrebbero a spostare le graduatorie e l'anzianità di servizio e ciò mi sembra che sia scandaloso per quello che è il retto funzionamento di questa delicata professione. Debbo aggiungere che è in corso di preparazione una legge sulla professione di notaio, con la quale sono state tenute presenti le esigenze delle categorie dei combattenti. Sono rimasto stupito quando ho saputo che la Commissione del lavoro della Camera dei deputati aveva approvato questo disegno di legge senza interpellare il Guardasigilli, perchè, se fossi stato presente, avrei dichiarato senz'altro di essere contrario alla proposta di legge, che va contro ogni senso di giustizia. Per questa categoria vi sono già delle condizioni di favore che io ritengo non si debbano ulteriormente allargare. Per tali considerazioni mi dichiaro contrario all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico della proposta di legge, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della " disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » (N. 2216).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della " disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 600.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.000.000.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, si presenta al nostro esame uno dei tanti casi di adeguamento delle cifre, fissato in leggi anteriori al mutato valore della moneta; siamo nel campo della disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il disegno di legge governativo ha una relazione veramente elaborata, in cui si considerano altri « precedenti » di adeguamento monetario e si fa al riguardo anche un raffronto in relazione con le due particolari ipotesi che sono considerate dal secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1942, per la qualifica di piccolo imprenditore; qualifica che nella legge è fissata, sia in relazione con l'imposta di ricchezza mobile (sono considerati piccoli imprenditori coloro che sono stati riconosciuti in sede di accertamento titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile) sia indipendentemente dalla ricchezza mobile nell'ipotesi in cui non ci sia stato accertamento ai fini di tale imposta (sono considerati piccoli imprenditori coloro nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 30.000).

Si presenta ora il quesito di quante volte deve essere moltiplicata questa cifra di lire 30.000 fissata nella legge e altre cifre connesse, che non starò a riportare, quale cioè deve essere il parametro da usare per adeguare quelle cifre al mutato valore della moneta.

Nella relazione governativa ricorda che si potrebbe arrivare alla fissazione della cifra — molto considerevole — di 3.600.000, qualora si volesse partire dal minimo imponibile che, come sappiamo, è di 240.000 lire.

Si arriverebbe invece a cifre più modeste, se si tenesse conto dell'ipotesi che non ci sia

stato accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e altri precedenti legislativi, che sono richiamati nella stessa relazione e che non starò a ricordare.

Sul primo punto si osserva però che non c'è alcuna necessità logica che a ogni variazione del minimo imponibile, corrisponda una identica variazione della cifra del capitale investito nell'azienda. Per quanto riguarda gli altri precedenti legislativi non c'è alcun motivo che quei precedenti costituiscano norme inderogabili per il futuro.

Allora esaminiamo noi la cosa per arrivare ad una valutazione nostra, che bene si riferisca all'attuale situazione monetaria, e alle altre esigenze che intendiamo soddisfare.

Vi dirò che in altri casi ho lamentato una certa timidezza degli uffici governativi nel proporre le moltiplicazioni delle cifre, che si ritrovano numerosissime, sia nei Codici che nelle leggi anteriori alla svalutazione monetaria. Anche in questo caso, si è ritenuto di dover proporre di moltiplicare soltanto per 20 la cifra di 30.000, che diventerebbe così 600.000.

Ritengo che questa moltiplicazione sia insufficiente, per tutti gli effetti che si possono trarre dalla qualifica di piccolo imprenditore perchè a mio avviso anche chi ha un capitale non superiore a lire 600.000 può essere oggi considerato piccolo imprenditore: quindi riterrei che quella moltiplicazione, che si è proposta per 20, si debba fare per lo meno per 30 ed addirittura si possa arrotondare la cifra arrivando al milione, perchè anche chi ha investito nella sua azienda il capitale di un milione oggi può e deve considerarsi piccolo imprenditore.

Se accedete a questo mio criterio, sono pronto a farvi anche per gli altri casi le proposte concrete, che sono poi molto facili: non si tratta che di moltiplicare la cifra di partenza per un certo moltiplicatore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se permettete vorrei tenere staccate la seconda e la terza cifra dalla prima cifra, perchè questa si riferisce ad un concetto esterno, mentre nelle altre cifre si considera una questione di competenza del giudice delegato. da un limite di somma per una certa attività processuale. Per questo chiederei fossero tenute ferme le cifre per una ragione di armonia. Non vorrei eccedere troppo, dando la competenza al giudice delegato oltre le 200.000 lire.

Per quel che riguarda la moltiplicazione, effettivamente il coefficiente 20 è un coefficiente basso. Dobbiamo tener conto che in questa ipotesi, a mio avviso, avremo sempre una tendenza alla dimostrazione dell'esistenza di un minor capitale. Ora, se mettessimo la cifra di un milione, noi considereremmo piccole imprese anche quelle aziende che avranno investito somme superiori. Non avrei difficoltà di portare la cifra a 900.000 lire, però pregherei la Commissione di non voler spostare le altre due cifre.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Accetto che le 30.000 lire vengano portate a 900.000 e apprezzo le considerazioni fatte per la ripartizione della competenza tra giudice delegato e Tribunale, per quanto sia facile osservare che, nell'attuale stato di funzionamento dei Tribunali della Repubblica, semplificare le procedure giova al funzionamento della giustizia. Comunque, se non si vuole lasciare al solo giudice delegato la responsabilità di decidere su questioni di un certo valore, posso accedere alla proposta dell'onorevole Ministro.

Sul terzo punto richiamo invece l'attenzione del Guardasigilli. Il terzo punto si riferisce all'articolo 155 della legge del 1942 sul fallimento, che dice: « Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire 50.000, il Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento o con decreto successivo, da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.

« Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il Tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.

« Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti ».

Qua c'è una semplificazione di forme che deriva dal valore patrimoniale che viene in considerazione. Ora, per questo terzo punto, mi pare che valgano le stesse osservazioni che

vi ho fatto per quanto riguarda la qualifica di piccolo imprenditore. In conclusione, mentre accetto per il secondo punto le 200.000 lire proposte dall'onorevole Ministro, vi propongo che per il primo e terzo punto il moltiplicatore sia trenta.

Quindi l'articolo verrebbe formulato in questo senso:

*Articolo unico.*

I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000 previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della « disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge che, con le modifiche proposte dal relatore ed accettate dal Ministro di grazia e giustizia, risulta del seguente tenore:

*Articolo unico.*

I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della « disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e rinvio della proposta di legge: « Ferie agli avvocati e procuratori » (N. 1789)** (*D'iniziativa del senatore Bisori*).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge: « Ferie agli avvocati e procuratori », d'iniziativa del senatore Bisori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo.

BO, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, i punti di vista controversi, riguardo alla proposta di legge in discussione, erano soprattutto due, perchè il proponente insisteva nell'estendere prima di tutto la sospensione anche ai termini non stabiliti da norme processuali in senso stretto, come per esempio le norme sulla decadenza di prescrizione, ed in secondo luogo si proponeva che il termine di proroga fosse effettivamente di 40 giorni caso per caso, di modo che se il termine per la notificazione, per esempio, veniva a scadere il 31 agosto, si dovesse andare, beneficiando della proroga, al 10 ottobre.

La formula conciliativa che stamattina viene sottoposta all'attenzione della Commissione è questa. Sul primo punto si è abbandonata nettamente ogni estensione della proroga ai termini non stabiliti, quindi la legge si applicherà soltanto ai termini stabiliti da norme processuali. Sul secondo punto si è ritornati al sistema al quale si atteneva in un primo tempo la proposta Bisori, fissando un termine automatico generale di proroga che scadrà il 20 settembre. A questo criterio si ispira l'articolo 1 che è quello veramente importante.

Mi permetto di fare osservare alla Commissione che in questo articolo 1 c'è un terzo punto sul quale si era lungamente discusso, ma che è stato risolto, cioè se si debba parlare semplicemente di atti che richiedano avvocati e procuratori o anche di atti che ammettano l'opera di avvocati e procuratori. Il proponente ha aderito al punto di vista della maggioranza e del Ministro accettando che si parli soltanto di atti che richiedano opera di avvocato e procuratore. Quindi direi che questo articolo 1 dovrebbe essere approvato.

Vorrei leggere anche gli articoli 2, 3 e 4, avvertendo subito che sull'articolo 2 desidererei richiamare l'attenzione dei colleghi perchè francamente avrei alcune perplessità. Tale articolo stabilisce che « in materia penale, il precedente articolo 1 non si applica ».

Qui c'è una domanda che vorrei porre ai colleghi penalisti: va benissimo il primo comma e cioè l'esclusione della proroga per le causa penali, ma in più è veramente necessario stabilire questa procedura particolare per una dichiarazione di urgenza che dovrebbe essere

fatta dal giudice con provvedimento non impugnabile, dopo 10 giorni dalla cui notificazione cesserebbe l'applicazione dell'articolo 1, che già esclude quei tre casi in cui c'è particolare urgenza?

MASTINO. Posso anche aver frainteso il significato di quanto adesso ci è stato letto ed anche spiegato. Ma, se io non ho capito male, era già questa la condizione dei penalisti, per ragioni dovute al fatto che il vantaggio e le necessità personali degli avvocati non devono essere causa di danno ai detenuti. Mi pare che con l'accenno fatto poc'anzi, quella speranza di un piccolo vantaggio verrebbe del tutto eliminata: cioè di fatto la proroga dei termini, ad esempio, nella presentazione dei motivi a sostegno di un ricorso, non si verificherebbe quando si tratti di detenuti. Ora, immaginiamo un avvocato penalista che pensi alle proprie ferie e se le voglia accordare: il fastidio maggiore che egli può avere, a mio avviso, è rappresentato dalla preoccupazione che durante il periodo delle sue vacanze gli pervenga la notificazione e decorrano i 20 giorni per la presentazione senza che egli l'abbia presentata.

PRESIDENTE. La Cassazione sospende la notifica degli avvisi.

MASTINO. Non capisco perchè debba essere la Cassazione a disporre quella sospensione che, in un certo senso, rappresenterebbe la possibilità per giungere a quello che noi per via aperta e chiara dovremmo invece stabilire.

Se voi riuscite a portarmi dei casi che mi facciano persuaso io rinuncerò a questa mia assolutezza di tesi. Ma di fronte al caso pratico che ho enunciato (presentazione dei motivi) perchè non dovrebbe essere ammessa la proroga? L'avvocato crederà di poter conciliare le proprie ferie con l'urgenza del detenuto di veder decisa la propria soluzione, il che in pratica non dipende da una piccola proroga per la presentazione dei motivi. Penso che quella estensione di proroga debba essere data anche alle cause penali. A questo punto è forse possibile che o la Presidenza del Senato o l'ufficio così degnamente rappresentato dal Ministro della giustizia, faccia pervenire ai magistrati una raccomandazione per significare che chi esercita il mandato parlamentare non sta a perdere il tempo e se chiede un rinvio è naturale che questa istanza venga esaminata con qualche inclinazione favorevole. In pratica, mi è capitato di veder respinte le domande da me fatte in proposito, senza alcuna buona grazia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono stato indotto ad aderire a questo disegno di legge quando ho visto i termini contenuti in limiti ristretti. Do atto che il senatore Bisori ha tenuto conto delle mie raccomandazioni in proposito, smentendo la sua fama di persona un po' ostinata ... Però non potrei aderire ad alcuna ulteriore modifica: non ritengo infatti che l'obiezione fatta dal senatore Mastino sia grave.

Bisogna tener conto che l'ipotesi del motivo di appello non ha grande rilevanza, perchè in pratica le sentenze depositate nel mese di agosto non sono preoccupanti dato che i magistrati sono già andati in ferie, nè c'è il pericolo che il magistrato sia così sollecito da far scadere il termine in agosto. L'inconveniente quindi è più teorico che pratico.

GONZALES. Desidero dire una cosa molto semplice: non facciamo eccezioni per le cause penali nel senso di dire che nel mese di agosto tutto si ferma anche per gli imputati penali, per i quali l'eventuale negligenza del difensore può portare pregiudizi molto gravi. Se dobbiamo fare eccezioni unicamente per ragioni di interesse pubblico, mi pare che basterebbe la prima alinea del primo comma dell'articolo 2. Quindi propongo un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

DE PIETRO. A me sembra che le preoccupazioni sono del tutto superflue. Praticamente non può accadere nulla che disturbi l'esercizio del penalista. Innanzi tutto dobbiamo distinguere tra la norma dell'articolo 1 e la concezione — starei per dire — dell'articolo 2. Nell'articolo 1 si dice: i termini stabiliti da norme processuali per il compimento di atti che richiedono l'opera di avvocati sono prorogati, ecc., vale a dire che quando scadono dei termini che impegnino l'opera dell'avvocato e la sua responsabilità, questi sono prorogati fino al 20 settembre. Ma la norma dell'articolo 91 importa questo, che le ferie non agiscono — per così dire — quando si tratti di certe determinate cause nelle quali vi siano gli interessi dei detenuti o il pericolo di una prescri-

zione o altri caratteri che conferiscano l'urgenza. In questo caso è chiaro che la giurisdizione non può che fissare la causa, sia perchè è interesse del detenuto che anche nel periodo feriale le cause vengono celebrate, sia perchè se per esempio ci troviamo di fronte al pericolo di una prescrizione, è interesse della parte che non si verifichi ed è anche interesse della giustizia. Ma di solito per i primi 15-20 giorni di agosto non si tengono udienze, si tengono successivamente ed è chiaro che spingendoci fino al 20 settembre non si può verificare nessun inconveniente per l'avvocato per questa ragione, perchè è chiaro che, se la causa è fissata (e l'avvocato non può opporsi alla fissazione della causa trattandosi di interesse del detenuto suo cliente, o perchè vi sia pericolo di prescrizione o per altri motivi urgenti), i termini devono essere rispettati, per la presentazione della lista di discarico, le istanze, ecc.

Se viceversa si tratta di termini che seguono il dibattimento si potrebbe con una circolare far sì che non si notifichino atti che importino la responsabilità dell'avvocato rispetto alla decadenza, prima di un termine con data antecedente al 20 settembre. Oppure si potrebbe senz'altro aggiungere una norma nella quale si dica che tutti gli adempimenti posteriori alla sentenza nelle cause penali sono rinviati per l'opera dell'avvocato al 20 settembre. Ma praticamente non può accadere nulla perchè, anche se si tratta una causa il 15 agosto, evidentemente prima del 31 agosto non si depositano le sentenze, prima che si notifichi l'avviso di deposito passerà qualche altro giorno e così via. Comunque non è improbabile che si possa verificare questo caso, che una sentenza non gravosa per un detenuto, per una causa nella quale sia confesso, dopo cinque o sei giorni sia stata depositata e si notifichi l'avviso di deposito all'avvocato.

Mi sembra non ci sia nulla di male a modificare la norma in questo senso che tutti gli adempimenti riservati all'avvocato dopo la sentenza e le cause penali siano comunque prorogati fino al 20 settembre.

ADINOLFI. Io non sono molto convinto della utilità ed obiettività di questo progetto di legge. Mi permetto di far considerare alla Commissione quanto segue. Quando noi facciamo una legge, o la pensiamo e la facciamo buona, o non dobbiamo andare di fronte al pericolo che la Camera la modifichi. Dovendo passare questo disegno di legge attraverso la Camera, indubbiamente non potrà essere operante quest'anno; ma se noi abbiamo un altro anno di tempo, diamoci un maggior respiro per un maggiore accordo.

Non mi so spiegare la ragione dell'insofferenza dell'amico Bisori. Egli ha dimenticato di tener presente che è contro la norma considerare agosto e settembre mesi feriali. Le Corti d'appello di Napoli e di Milano, ad esempio, hanno disposto che il periodo feriale cominci dal 15 luglio. Dobbiamo proprio oggi, in sede deliberante, approvare questa proposta di legge che passerà come una legge di comodo per gli avvocati e non di utilità per la grande massa degli avvocati penali e dei clienti penali? Perchè avete questa urgenza e questa fretta? Sono contrario a qualsiasi precipitazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non sono d'accordo con il collega Adinolfi perchè ritengo che allo stato di deliberazione della proposta di legge, noi dobbiamo prendere una decisione, anche respingendola; ma io ritengo che dobbiamo passare all'esame degli articoli.

Non mi preoccupa l'osservazione che in alcune Corti di appello il periodo feriale sia fissato in una epoca inferiore a quella in cui i termini sono sospesi perchè la legge evidentemente non vuole tener conto della chiusura del periodo normale, ma di un presunto periodo in cui gli avvocati, come tutti i lavoratori, hanno diritto a riposarsi dopo le fatiche dell'anno. Vi dico che, se mai, io avrei forse un po' ristretto il termine. Non faccio una proposta specifica per quanto riguarda l'articolo 1, perchè non mi sembra che un termine che viene a scadere il 1° agosto, prorogato fino al 20 settembre, possa dar luogo ad inconvenienti, ma mi voglio soffermare sull'articolo 2 per il quale sono del tutto d'accordo con la tesi dell'onorevole Gonzales.

Quale è il fine della legge? Quello di assicurare agli avvocati che in un dato periodo di tempo non scadranno con loro responsabilità, dei termini processuali. Per quanto riguarda il primo comma oggettivamente, e cioè in base all'ordinamento giudiziario (e questo vale, ho detto, anche per le cause civili perchè c'è un

articolo che si riferisce alle cause civili) l'avvocato sa quali sono le cause cosiddette urgenti per cui egli o deve prestare personalmente la sua opera di avvocato o deve farsi sostituire. Ma quando noi diamo la possibilità di una dichiarazione di urgenza che è al di fuori dei presupposti dell'orientamento giudiziario, noi in sostanza veniamo a sminuire il fine per cui vogliamo che la proposta di legge sia operante in favore di questa categoria professionale.

In conclusione, io ritengo che basti approvare il primo comma dell'articolo 2 respingendo serenamente il secondo comma.

PRESIDENTE. Se i colleghi me lo consentono, non come Presidente, ma come avvocato, desidero esprimere il parere che questo capoverso è utilissimo e che sarebbe un grave errore abolirlo perchè l'articolo 91 dell'Ordinamento giudiziario dice che tre sono i casi di eccezione (prescrizione, detenuto e processi urgenti) e si sa che oggi la definizione di processo urgente è piuttosto nebulosa, perchè il Presidente mette in un angolo una « u » e questo dà al processo carattere di urgenza. D'ora innanzi ci vorrà una ordinanza non impugnabile, ordinanza che noi avvocati sapremo che giunge in un dato giorno. Anche con la notifica alle parti, noi abbiamo una garanzia che non avremmo con l'articolo 91.

SPALLINO. Sono dolente di dover dissentire dai colleghi, ma, come il senatore Adinolfi, anche io faccio una proposta formale di sospensione della discussione della proposta di legge. In effetti la legge non può essere operante che per l'anno venturo, e la sua formulazione, così come ci è stata proposta, a mio parere, presta il fianco ad una serie di critiche e di incertezze gravissime, per cui sia l'interesse dell'Amministrazione della giustizia, sia l'interesse delle parti stesse, potrebbe esserne pregiudicato.

Non c'è nulla di male, onorevoli colleghi, nel pregare lo stesso onorevole Bisori, d'accordo con il relatore Bo, di voler formulare più esattamente il disegno di legge. Desidero ricordare il caso del senatore Italia, che ieri sera mi pregava di riferire alla Commissione che egli non poteva venire questa mattina, poichè si trova impegnato in una Pretura di Roma, non avendo voluto il pretore in modo assoluto concedergli il rinvio. Mi sembra che, se la legge deve essere operante per tutto il Paese, si dovrebbero stabilire dei termini ed i casi di urgenza.

Chiedo ai giuristi della Commissione che cosa vuol dire il fatto che i termini che scadono nel mese di agosto sono prorogati al 20 settembre; il termine per l'appello è di 30 giorni non in materia civile. Cosa vuol dire che si proroga fino al 20 settembre se il termine scade il 1° di agosto? A mio parere ritengo che la legge sarà fonte di incertezze e propongo formalmente di sospenderla.

ADINOLFI. Anch'io sono perfettamente d'accordo sulla sospensiva.

BISORI. So bene che in questa Commissione ci sono dei senatori tenacemente contrari a questo disegno di legge, mentre io non sono mai stato tenacemente attaccato al testo che, pur con gran cura, avevo proposto fin dal luglio dell'anno scorso. È passato un anno, da allora; si son pronunciati in favore del mio disegno circa 30 Consigli d'ordine, fra cui alcuni delle maggiori città d'Italia. Questa Commissione circa un mese e mezzo fa cominciò, finalmente, ad occuparsi di questo disegno; ma deliberò una sospensiva perchè fosse studiato un nuovo testo. Ne abbiamo studiati non uno, ma due, tre, quattro. Siamo arrivati all'ultimo testo accettato dal Guardasigilli, che riduce al minimo il disegno; ed io mi appago anche di quel minimo; ma sono contrarissimo, in modo assoluto, a qualsiasi nuova proposta di rinvio.

Questo perchè manca qualsiasi ragione sostanziale pel rinvio. E perchè, se rinviate a dopo le ferie, questo disegno, ove fosse poi approvato, lo sarebbe in epoca tale in cui la Camera non farebbe forse più in tempo, per parte sua, ad approvarlo prima della fine dei nostri lavori.

Aggiungo qualche chiarimento.

Ho sentito fare delle osservazioni che (mi duole doverlo dire), mi hanno fatto supporre che qualcuno non abbia neppure letta la relazione al mio disegno di legge originario e non abbia affatto presenti gli articoli 90, 91 e 92 della legge sull'ordinamento giudiziario.

La sostanza di questo disegno di legge è la seguente.

Noi abbiamo una legge sull'ordinamento giudiziario — che certamente non vogliamo oggi

modificare — la quale, dal punto di vista dei magistrati, dice: « c'è un periodo di ferie di 60 giorni che viene determinato anno per anno dai presidenti delle varie Corti e che praticamente, include sempre l'agosto; in tale periodo non si fanno cause davanti alle Corti ed ai Tribunali ». Poi quella legge dice: « in via di eccezione si fanno alcuni tipi di cause ».

Ora noi dobbiamo incardinarci sulle norme dell'ordinamento giudiziario, senza modificarle, e, dal punto di vista degli avvocati dire: in quelle medesime cause che, secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e per riguardo ai magistrati, non si possono fare in agosto, i termini per proporre l'appello, il ricorso in Cassazione, ecc. — tutti atti che poi restano a dormire fino ad ottobre — sono prolungati. Prolungare: ecco cosa significa prorogare.

Vengo all'articolo 2 del testo concordato che ora discutiamo e che riguarda le cause penali. L'ordinamento giudiziario ammette che si trattino durante le ferie le cause penali in cui l'imputato è detenuto, quelle in cui c'è pericolo di prescrizione e le cause urgenti.

Come diceva bene il nostro Presidente, le cause urgenti fino ad ora non hanno necessità di definizione formale perchè, grazie ad una semplice « u » messa dal magistrato sul fascicolo, la causa viene portata ad udienza anche durante il periodo feriale; nè il decorso dei termini subisce oggi variazione perchè la causa sia o no urgente, sicchè occorre definire formalmente quali cause sono urgenti e quali no.

Se oggi noi diciamo: tutti i termini stabiliti da norme processuali sono prolungati, dobbiamo poi dire come fanno questi termini a rimettersi in moto per le cause che vengono ritenute urgenti. Ecco perchè occorre prendere un provvedimento formale che affermi l'urgenza della causa. Quel provvedimento non occorre quando l'imputato è detenuto, non occorre quando c'è rischio di prescrizione, perchè quegli estremi non sono soggetti ad apprezzamenti discrezionali. Ma quando invece l'estremo in discussione è quello dell'urgenza, che dipende da un apprezzamento discrezionale del magistrato, sarà indispensabile che quell'apprezzamento risulti formalmente, perchè si sappia in qual senso si è formato.

Dopo dieci giorni dal provvedimento dichiarante l'urgenza ricominceranno a decorrere i termini che prima del provvedimento, essendosi in agosto, fruivano di proroga. Questo è il senso del secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti la formale proposta di sospensiva dei colleghi Spallino ed Adinolfi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'articolo 1, di cui do lettura:

« Tutti i termini stabiliti da norme processuali per il compimento, davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, di atti che richiedano opera di avvocato o procuratore, sono, quando scadano in agosto, prorogati di diritto fino al 20 settembre ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Riguardo all'articolo 2 ricordo che vi è la proposta del collega Gonzales, di sopprimere il secondo capoverso.

GONZALES. Mi pare che vogliamo complicare le cose, come le avremmo complicate con la sospensiva. La questione è semplice: o per i penalisti non si fa distinzione e allora l'articolo è da bocciare senz'altro, o invece, come era mia opinione subordinata, si ritiene che nella causa penale c'è un interesse pubblico da tutelare più forte che nelle cause civili ed allora l'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario decide. Ma l'articolo 91 ha tre casi (detenuto, pericolo di prescrizione ed urgenza), e l'interesse pubblico qui è sul secondo caso. Ed allora io direi all'articolo 2: « In materia penale il precedente articolo 1 non si applica salvo il disposto dell'articolo 91 per le cause che abbiano pericolo di prescrizione ». Ritengo che, se si deve votare un articolo 2, bisognerebbe votarlo in questi termini.

PRESIDENTE. Il senatore Gonzales propone la soppressione del secondo capoverso e la modifica del primo comma nel testo seguente, di cui do lettura: « In materia penale il precedente articolo 1 non si applica, salvo il disposto dell'articolo 91 per le cause che abbiano pericolo di prescrizione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

ADINOLFI. Desidero che risulti dal verbale che 4 senatori sono favorevoli ed 8 contrari alla votazione.

GRAMEGNA. Abbiamo sempre la possibilità di modificare la legge. Per ora approviamo il principio, che rappresenta qualche cosa di nuovo e di utile, anche se la sua traduzione in norme è complessa, considerato che ci sono tanti interessi diversi difficilimente conciliabili.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, nel testo proposto dal senatore Bisori.

BISORI. Propongo che si approvi l'articolo per divisione.

PRESIDENTE. Do lettura del 1° comma dell'articolo 2: « In materia penale il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

RIZZO GIAMBATTISTA. A dir la verità, sono rimasto scosso dalle ragioni date dal Presidente e dall'onorevole Bisori e cioè che non c'è nessun procedimento in contraddittorio, il che porterebbe un aggravio al lavoro giurisdizionale che bisogna assolutamente evitare, e che il procedimento previsto dal 2° comma non è che un modo di arrivare alla dichiarazione d'urgenza, la quale altrimenti si farebbe con un provvedimento che non avrebbe la forma che noi vogliamo stabilire.

PRESIDENTE. Metto ai voti il 2° comma dell'articolo 2, di cui do lettura: « Quando ricorre una urgenza questa è dichiarata dal giudice procedente con provvedimento, non impugnabile, che viene notificato alle parti e ai loro difensori; l'applicazione dell'articolo 1 cessa 10 giorni dopo tale notificazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

ADINOLFI. Protesto formalmente. Questa votazione ha dato 7 voti favorevoli e 4 contrari su 16 presenti.

PRESIDENTE. Interpreto la richiesta del senatore Adinolfi come una domanda di verifica del numero legale. Invito il Senatore Segretario a fare la chiama.

SPALLINO, *Segretario*, fa la chiama.

(*Risultano presenti i senatori*: *Adinolfi, Bo, Boeri, Conti, De Pietro, Elia, Gonzales, Gramegna, Mastino, Persico, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spallino, Varriale, Zelioli*).

PRESIDENTE. Non essendovi il numero legale, la riunione è rimandata a domani alla stessa ora.

La riunione termina alle ore 12,05.